

in ogni altro sito, per i Campi, sui Ponti, o per le Strade.

IX.

Ogni mendicante che sarà in questa maniera trovato, *passate le dieci ore Francesi della sera*, durante l'Inverno, sarà per la prima volta condotto, sia dalla Guardia militare della Polizia, sia dagli Agenti della Polizia esecutiva, al Locale di *S. Teodoro*; e in caso di recidiva, sarà il giorno dietro posto in prigione, per un tempo determinato, secondo le circostanze.

X.

E' proibito egualmente a chicchessia di mendicare nelle piazze, strade, Caffè, o sopra i ponti di Venezia, *passate le dieci ore francesi della sera*. Ogni individuo che, *dopo dieci ore*, sarà ritrovato in qualsivoglia sito di Venezia, a questuare, sarà arrestato come sospetto di carcere ad attentare la sicurezza de' passeggeri.

XI.

La presente Ordinanza sarà esecutoria, in quanto alle ore, sino alla fine di Aprile, salvo allora di farvi que' cambiamenti che si esigessero per la stagione.